

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

**Osservatorio
parlamentare**



**Disposizioni per la tutela
del lavoro nell'ambito
delle imprese sequestrate
e confiscate**

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE
Atto del Governo: 525
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per la tutela del
lavoro nell'ambito delle
imprese sequestrate e
confiscate.

Assegnazione ed esito:
XI Lavoro (Assegnato il 19
marzo 2018 - Termine il 18
maggio 2018)
V Bilancio (Assegnato il 19
marzo 2018 - Termine il 18
maggio 2018)

Ultimissime

I COA alla prova del GDPR: ecco le faq del CNF

Manca poco più di un mese alla definitiva applicazione del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali che, dal 25 maggio 2018, porterà rilevanti novità di immediata applicazione anche per i Consigli degli Ordini degli Avvocati, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo, e per i Consigli distrettuali di disciplina. Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato un documento contenente le risposte alle domande più frequenti in materia di protezione dei dati personali e il 28 marzo 2018 lo ha inviato a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati sotto forma di F.A.Q. Faq per gli Ordini degli Avvocati in materia di Protezione dei Dati Personali

Minori e messa alla prova: sollevata questione di legittimità dell'art. 657 bis c.p.p.

Con ordinanza n. 16358/2018 del 12 aprile 2018, la Prima Sezione penale della Corte ha dichiarato "non manifestamente infondata e rilevante nel caso esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 del D.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenni, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto delle limitazioni patite dal minorenni e del comportamento da questo tenuto durante il periodo di messa alla prova", così disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del procedimento.

Curatore fallimentare: la Cassazione ne estende la legittimazione processuale penale

Con la sentenza n. 15788/2018 la Cassazione “anticipa” alcuni contenuti della c.d. riforma Rordorf, i cui decreti delegati sono ancora in attesa del definitivo varo, a seguito dell’approvazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. Per i giudici di legittimità, infatti, dopo l’apertura del fallimento, con riferimento all’illecito amministrativo da reato contestato alla società, deve riconoscersi la legittimazione processuale del curatore, organo istituzionalmente preposto alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio fallimentare, potendo sorgere, in conseguenza dell’applicazione della relativa sanzione, un credito privilegiato dell’Erario nei confronti del fallimento. Si estende, quasi generalizzandolo, l’insegnamento della sentenza Cosentino e si approfondisce la distanza rispetto al precedente in termini delle Sezioni Unite Uniland. In attesa che il legislatore delegato rompa gli indugi, dunque, quella che si prospetta come chiara tendenza normativa sembra già divenuta patrimonio interpretativo prescelto dalla giurisprudenza più sensibile alle prerogative istituzionali del curatore fallimentare. A ben vedere, infatti, prima che per prevenire disfunzioni gestionali collegate al difetto di coordinamento delle procedure, l’esercizio anticipato in seno al processo penale delle facoltà di interlocuzione della curatela fallimentare pare funzionale alla miglior verifica della fondatezza dell’applicazione di una sanzione costituente titolo di un credito privilegiato dell’Erario nei confronti del fallimento.

Il pagamento di indennità di preavviso a dirigente può integrare la bancarotta preferenziale

Secondo la sentenza n. 15279/2018 della Cassazione penale, risponde di bancarotta preferenziale il dirigente applicale che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a prestazioni lavorative, una somma congrua rispetto al lavoro prestato anche se tale somma venga corrisposta al termine del rapporto di lavoro quale indennità di preavviso per la risoluzione anticipata del rapporto.

Legittimo l’accertamento alla ex moglie (quasi) nullatenente

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8933 dell’ 11 aprile 2018, intervenendo in tema di determinazione effettuata con il cd. redditometro, ha confermato la presunzione legale (relativa), con dispensa dell’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, poiché individuati nei decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992.

News dal Legislatore

Reg. (CE) 12 aprile 2018, n. 2018/582/UE (G.U.U.E. 18 aprile 2018, n. L 98)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Comunicato 13 aprile 2018 (Gazz. Uff. 13 aprile 2018, n. 86. Emanato dal Ministero della Giustizia - Consiglio nazionale forense.

Modifiche al codice deontologico forense.

D.M. 8 marzo 2018 (Gazz. Uff. 16 aprile 2018, n. 88. Emanato dal Ministero della giustizia)

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

Focus prassi

Par. 22 febbraio 2018, n. 99 (Emanata dal Garante per la protezione dei dati personali)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio - 22 febbraio 2018.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. II, 16 aprile 2018, n. 9254

BORSE VALORI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la distinzione tra gli organi della CONSOB, deputati, rispettivamente, alla constatazione ed alla valutazione dei fatti costituenti violazioni amministrative, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti, che va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi.

Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 9180

PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE. Valutazione delle prove

In tema di valutazione della prova nell'ambito del procedimento civile, spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In tale ottica, le dichiarazioni contenute in una querela, non diversamente rispetto a quelle rese agli organi di polizia giudiziaria, non costituiscono prova legale ma mera confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente.

Cass. civ., Sez. VI-1 Ord., 12 aprile 2018, n. 9158

BANCHE. Aziende di credito in genere

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare od a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8892

FALLIMENTO - IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Accertamento

Il contribuente che versi in stato di fallimento si viene a trovare in una situazione in cui le modalità di esercizio delle sue capacità non paiono compatibili con l'attesa da parte dell'Erario della scadenza del termine dilatorio per l'emissione dell'avviso di accertamento, giacché detta capacità passa, quoad gestione del patrimonio, in capo al curatore, il quale, però, esercita l'attività di

gestione sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori ai sensi dell' art. 31, comma 1, della legge fallimentare e, tra l'altro secondo scansioni che prevedono relazioni (art. 33 legge fallimentare). Ne deriva che, poiché la vigilanza suppone il previo adempimento di un onere di informazione, risulta palese che la normale facoltà attribuita al contribuente con l'inciso "può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori" si presenta di difficile immediata realizzazione, sì da risultare dunque incompatibile con il termine di sessanta giorni.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ. Sez. VI-Lavoro, Ord., 16 aprile 2018, n. 9339

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO (RAPPORTO DI). Lavoro subordinato in genere

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore, la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non esimono il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta.

Cass. civ., Sez. lavoro, 12 aprile 2018, n. 9127

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giustificato motivo

La legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, non rinviene nell'andamento economico negativo dell'azienda un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare, tale da assurgere a requisito di legittimità intrinseco al recesso ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta. A tal fine è, invero, sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; tra le anzidette ragioni, in ogni caso, non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditività d'impresa, giacché la scelta imprenditoriale determinante la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Va nella specie cassata la gravata pronuncia nella parte in cui ha escluso la legittimità del licenziamento in conseguenza della omessa prova, da parte del datore di lavoro, della insorta esigenza di fare fronte a sfavorevoli situazioni economiche che imponevano la riduzione dei costi, nonostante l'effettività della soppressione della posizione organizzativa cui era addetto il lavoratore.)

Cass. civ. Sez. lavoro, 12 aprile 2018, n. 9121

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità ed il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura ed alla tipologia del rapporto medesimo.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 22 novembre 2017 - dep. 16 aprile 2018, n. 16677

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (DISTURBO DELLA) - REATO IN GENERE

Il reato di cui all'art. 659, comma 1°, c.p., è un reato solo eventuale permanente che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

Cass. pen., Sez. VI, ud. 27 marzo 2018 - dep. 13 aprile 2018, n. 16510

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di traffico di influenze illecite, p. e p. dall'art. 346-bis c.p., in quanto, mentre nel primo l'intermediazione, finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto, concreta un concorso nel reato di corruzione, nel secondo delitto il denaro o le altre utilità sono destinate solo a retribuire l'intervento dell'intermediario e non possono essere destinate al P.U.

Cass. pen., Sez. IV, ud. 7 marzo 2018 - dep. 11 aprile 2018, n. 16127

PATROCINIO GRATUITO - STUPEFACENTI. Stupefacentiattività illecita

La presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. Spese di Giustizia) si riferisce solo all'ipotesi ordinaria di cui all' art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. Stupefacenti) e non anche alla fattispecie autonoma di cui all' art. 73, comma 5, del citato D.P.R. n. 309, che, all'epoca della sua introduzione, non era stata ancora prevista.

Amministrativo

Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3

SICUREZZA PUBBLICA. Misure di prevenzione in genere

Il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall' art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 67, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", ricomprende anche l'impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all'attività di impresa.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 11 aprile 2018, n. 3969

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizionedel giudice ordinario e del giudice amministrativo

Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto le istanze finalizzate a conseguire i benefici di legge per le vittime del terrorismo di cui all' art. 1, comma 564, della L. n. 266/05 e D.P.R. n. 243/06. In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1,

comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11 aprile 2018, n. 2339

EDILIZIA E URBANISTICA. Demolizione di costruzioni abusive

E' legittima l'ordinanza di demolizione per assenza del permesso di costruire adottata nei confronti di un intervento di installazione di una manufatto realizzato in zona agricola che, sebbene definita dai ricorrenti come "roulotte" costituita da tubolari e poggiate su ruote, in realtà costituisce un'opera di natura edilizia di dimensioni rilevanti (70 mq) e non precaria, poiché realizzata su una soletta in calcestruzzo dello spessore di 5 cm che palesa la strumentalità del posizionamento dei pilastri su ruote gommate.

Focus Giurisprudenza UE

Corte di giustizia U.E., Sez. III, 17 aprile 2018, n. 195/17

TRASPORTO AEREO - TUTELA DEI CONSUMATORI

L'art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), che trae origine dall'annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell'impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

(Cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17)

Per approfondire

Partecipazioni sociali a tempo: legittimità e libera determinazione del valore di liquidazione

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nel corso del Convegno tenutosi a Firenze il 2 marzo 2018, ha affermato che: è legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni. Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio, ricorrenti qualora si verificano cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di espulsione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along).

Definizione agevolata dei contenziosi sui canoni e indennizzi: illegittima la mancata estensione ai beni delle Regioni

Con la sentenza n. 73 del 2018 il Giudice delle leggi, muovendo dalla premessa secondo cui le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono la titolarità del bene e non la gestione, con la conseguenza che è necessario distinguere tra beni demaniali statali gestiti dalla Regione e beni demaniali di cui la Regione è invece titolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 732, e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti in via transattiva, non solo i procedimenti giudiziari pendenti, relativi al pagamento, in favore dello Stato, di canoni e indennizzi di beni del demanio marittimo statale, ivi compresi quelli gestiti dalla Regione, ma anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013, concernenti il pagamento in favore degli enti titolari diversi dallo Stato.

La violazione del principio del “giudice naturale” rende ingiusto il processo

Pronunciandosi su un caso “polacco” in cui si discuteva della legittimità della decisione di condanna nei confronti di un imputato, pronunciata da un giudice che era stato designato a trattare il suo processo in violazione delle norme del codice di procedura penale, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità, violato il § 1 dell'art. 6 della Convenzione e.d.u. che prevede il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata da “un tribunale costituito per legge”. La vicenda riguardava la regolarità del processo e della condanna inflitta ai due ricorrenti per vari reati commessi ai danni del Fondo statale per il servizio di debito estero (FOZZ). Il primo ricorrente era un senior manager del Fondo mentre il secondo era il titolare di una società che aveva rapporti con il Fondo. Nell'accertare la violazione del principio del giusto processo, la Corte di Strasburgo ha rilevato, in particolare, che la nomina del giudice, nel caso esaminato, avesse infranto le regole interne, cui i tribunali nazionali non avevano posto rimedio. Al contrario, ha ritenuto, all'unanimità, che non vi fosse stata violazione dell'art. 6 § 1 per quanto riguardava la presunta mancanza di imparzialità del giudice nonché per quanto riguardava la presunta interferenza legislativa nel caso che vedeva protagonista il secondo ricorrente. In particolare, non c'erano segni di mancanza di imparzialità soggettiva od obiettiva da parte del giudice, delle cui dichiarazioni rese all'inizio del processo, nel corso del giudizio e in un'intervista alla stampa, i ricorrenti si erano lamentati. La Corte e.d.u. ha altresì escluso la violazione dei diritti dei due ricorrenti a causa dell'allungamento dei termini di prescrizione per vari reati nel 2005, allungamento che era stato previsto dalla legislazione sopravvenuta durante il processo. La Corte ha, infine, respinto una richiesta di risarcimento in merito al danno non patrimoniale avanzata dal primo ricorrente, mentre ha ritenuto che l'accertamento della violazione fosse sufficiente a ristorare il secondo richiedente.

Corte europea diritti dell'uomo, sez. I, 12 aprile 2018, n. 36661/07 e 38433/07